



n. 053 – del 28/05/2021

VALIDITA' DEI CERTIFICATI VACCINALI E DI GUARIGIONE IN SOSTITUZIONE DEI TAMPONI

L'obbligo di presentare l'esito negativo di un tampone rapido entro le 48 ore precedenti l'inizio della gara, previsto da tutti i protocolli covid FISR, si considera assolto anche da una delle seguenti certificazioni verdi Covid-19 di cui all'Art. 9, Comma 3 del D.L. n. 52 del 2021 (così detto green pass):

- certificato di completa vaccinazione rilasciato dalla struttura sanitaria - validità di nove mesi dalla data di emissione
- certificato di parziale vaccinazione rilasciato dalla struttura sanitaria - validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
- certificato di avvenuta guarigione, rilasciata dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Il certificato ha una validità di sei mesi dalla data di emissione.

Come per l'esito del tampone, le certificazioni sopra citate dovranno essere inviate assieme al modello H2 tar e consegnate agli arbitri prima dell'inizio della partita.



Il Segretario Generale
Angelo Lezzi